

**Unione degli Industriali della Provincia di Pavia**

**Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pavia**

**Collegio dei Ragionieri della Provincia di Pavia**

# **IMPRESA E PATTO DI FAMIGLIA**

**Garanzie di certezza nel passaggio generazionale dell'impresa**

**Paolo Tonalini**

*Notaio in Pavia*

**GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2006 - ORE 15.00**

**PAVIA - VIA BERNARDINO DA FELTRE 6**

*presso la sede dell'Unione Industriali*

*La possibilità di dare certezza al trasferimento dell'azienda ai figli che sono più interessati a continuare nella gestione, oppure che manifestano maggiori attitudini, è sicuramente qualcosa di importante per tutti gli imprenditori che si stanno avvicinando al momento del cambio generazionale. Sino a oggi, però, mancavano gli strumenti adatti, specialmente per la piccola e media impresa.*

*Il problema principale stava nel divieto dei patti successori, cioè in quella norma del codice civile (art. 458) che vieta qualsiasi accordo con i futuri eredi, o tra i futuri eredi, su una successione non ancora aperta, cioè prima della morte di una persona. Infatti la legge italiana, unica in Europa, considera nulli questi accordi anche quando c'è il consenso di tutti gli interessati, cioè di tutti i possibili eredi.*

*Le nuove norme sui patti di famiglia, in vigore dal 16 marzo 2006, rappresentano la prima grossa eccezione al divieto dei patti successori, e aprono numerose possibilità a chi vuole sistemare le cose tra gli eredi mentre è ancora in vita, senza ricorrere alla donazione, che spesso è causa di problemi.*

*Il patto di famiglia, introdotto dalla legge 55/2006, è un contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda a uno o più discendenti, oppure il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte, a uno o più discendenti. Al contratto, concluso nella forma di atto pubblico, devono partecipare anche il coniuge dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni sociali, e tutti quelli che in quel momento, se si aprisse la successione, sarebbero legittimari, cioè avrebbero diritto per legge a una quota di eredità, anche contro la volontà del defunto. Normalmente, quindi, i soggetti che devono necessariamente sottoscrivere il contratto sono il coniuge e i figli dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni sociali.*

*Chi riceve l'azienda o le partecipazioni sociali deve liquidare in denaro o in natura gli altri partecipanti al contratto, pagando loro una somma corrispondente alla quota di eredità a cui avrebbero diritto, o trasferendo loro la proprietà di altri beni. E' ammesso però che questi vi rinunzino in tutto o in parte, quindi è possibile che qualcuno degli eredi non riceva nulla, ovviamente con il suo consenso. Le somme o i beni assegnati ai partecipanti al contratto sono imputati alla quota di legittima a loro spettanti, secondo il valore attribuito nel contratto.*